

## CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI, RISTRUTTURAZIONE SISMICA & SISMABONUS

### Che cos'è il rischio sismico?

Il rischio sismico è la misura matematica ed ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.

Il rischio sismico dipende da un'interazione dei seguenti fattori:

- **pericolosità**: è la probabilità che si verifichi un terremoto atteso di una certa intensità proprio in una certa zona ed in un determinato periodo di tempo ed è legato alla zona sismica in cui si trova l'edificio;
- **vulnerabilità**: è la valutazione delle conseguenze ed è legata alla capacità dell'edificio di resistere al sisma;
- **esposizione**: è la valutazione socio-economica delle conseguenze; cioè quanti e quali sono i beni ed il valore di ciò che può subire danni a causa del terremoto, ad esempio quante persone vivono nella zona e rischiano la loro incolumità ed il valore delle cose che possiedono.

$$\text{RISCHIO SISMICO} = \text{PERICOLOSITA'} \times \text{VULNERABILITA'} \times \text{ESPOSIZIONE}$$

### Perché dobbiamo pensarci?

Citando l'articolo della Sig.ra Laura Plozner tratto da ASOU GEATS del Dicembre 2002, *"il terremoto non uccide, è la nostra casa che lo fa"*.

Come è noto l'Italia è un Paese ad elevata sismicità per la frequenza e l'intensità dei terremoti che la interessano ed ha un patrimonio edilizio vulnerabile poiché vecchio e scarsamente mantenuto.

Inevitabilmente ne consegue che il rischio sismico è elevato. Nelle figure seguenti si riporta la classificazione delle zone sismiche previste dalla legge.



**Zona 1** - È la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta;

**Zona 2** - In questa zona forti terremoti sono possibili;

**Zona 3** - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2;

**Zona 4** - È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa.

### Si può ridurre il rischio sismico?

Sì. Ridurre il rischio sismico significa ridurre gli effetti che una scossa sismica può determinare sull'uomo, sulle costruzioni e sull'ambiente. Per raggiungere tale risultato è necessario intervenire sulla capacità di resistenza degli edifici con opportuni adeguamenti antisismici strutturali e sulla educazione della popolazione.

Sono state individuate **otto classi di rischio sismico**: A+ (meno rischio), A, B, C, D, E, F e G (più rischio).

### **A chi rivolgersi?**

Con oltre trent'anni di esperienza, il CCME S.r.l è un riferimento in regione nella certificazione dei materiali e condivide il suo importante bagaglio d'esperienza con i professionisti, le imprese e gli enti pubblici.

In accordo con la normativa vigente, il laboratorio CCME supporta i suoi clienti lungo tutto il processo di classificazione e riduzione del rischio sismico, sia dal punto di vista tecnico che normativo, fornendo servizi su misura e gestendo appalti integrati di prove e progettazione per nuove costruzioni, ristrutturazioni, edifici civili, industriali e pubblici.

Grazie alla trasversalità dei suoi servizi può offrire supporto per la verifica delle strutture dal terreno di fondazione al colmo del tetto, eseguendo prove geotecniche o sui materiali di costruzione per l'acquisizione dei livelli di conoscenza LC1, LC2 e LC3, prove di carico, prove su pali e micropali per fondazioni ecc. come previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni.

CCME si avvale di sperimentatori e tecnici di cantiere e di laboratorio altamente specializzati per il prelievo dei materiali e la realizzazione delle prove, nonché vanta un gruppo di collaboratori che spaziano dall'ingegneria strutturale alla geotecnica per l'analisi dei dati sperimentali, la redazione dell'attestato per la classificazione sismica degli edifici (ACS), l'individuazione della classe di rischio pre e post intervento nonché della redazione di tutta la documentazione di progetto da depositare presso gli organi competenti. CCME analizza i documenti originari di progetto, esegue una campagna di indagini in situ e di rilievo strutturale e conduce prove di laboratorio sui materiali prelevati. I dati raccolti possono essere utilizzati per la modellazione dell'edificio, ponendo l'attenzione sulle geometrie, sui dettagli costruttivi e sulle caratteristiche dei materiali realmente presenti in opera.

CCME agisce con tempi rapidi e garantisce interventi di elevata qualità, precisione dei dati e assistenza tecnica.

### **Sisma Bonus e detrazioni fiscali**

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di imposta (IRPEF o IRES) fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). In alternativa la detrazione può essere ceduta all'impresa affidataria dei lavori o ai fornitori come credito d'imposta.

La detrazione va calcolata sull'ammontare della spesa sostenuta (fino a un massimo importo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno) come segue:

- 50% della spesa se non vi è stata variazione di classe (rafforzamenti locali della struttura);
- 70% della spesa se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 80% della spesa se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori;
- Le percentuali sono maggiorate al 75% ed 85% per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili, inclusi gli oneri per le indagini, la direzione lavori e il collaudo. Tuttavia tali spese risultano detraibili solo se associate ai successivi lavori di adeguamento antisismico. Per cui, se questi non vengono eseguiti, la detrazione per le spese tecniche non ha efficacia.

Il riepilogo delle detrazioni è riportato nella tabella seguente:

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI (spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021)			
PERCENTUALI di detrazione	50%	70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a <b>una classe</b> di rischio inferiore	80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a <b>due classi</b> di rischio inferiore
		75%, per gli edifici condominiali, se si passa a <b>una classe</b> di rischio inferiore	85%, per gli edifici condominiali, se si passa a <b>due classi</b> di rischio inferiori
IMPORTO MASSIMO delle spese	96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno		
	96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali		
RIPARTIZIONE della detrazione	5 quote annuali		
IMMOBILI INTERESSATI	qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive  l'immobile deve trovarsi in una delle <b>zone sismiche 1, 2 e 3</b>		

#### Chi ha accesso al finanziamento?

1. Possono richiedere il sisma bonus i contribuenti (privati ed imprese) per interventi anti sismici realizzati su immobili situati in zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2) e in zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3). Per sapere se il tuo comune sorge nelle zone sismiche 1, 2 o 3 consulta il sito <http://www.6aprile.it/featured/2016/08/31/classificazione-sismica-di-tutti-i-comuni-italiani.html>
2. L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (anche su quelli non adibiti ad abitazione principale), inclusi i condomini, e su quelli utilizzati per attività produttive.
3. La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico. Possono usufruire delle detrazioni non solo i proprietari ma anche il titolare di un diritto reale di godimento, il comodatario, il locatario o utilizzatore in leasing, il familiare convivente ed il futuro acquirente dell'immobile per le quote di detrazione residue.

#### Operativamente, come ottenere il Sisma Bonus?

1. I contribuenti in possesso dei requisiti 1., 2. e 3. che intendono accedere al beneficio, dovranno incaricare un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento;
2. Il professionista, architetto o ingegnere regolarmente iscritto all'albo, per prima cosa verificherà la conformità edilizia e, se necessario, proseguirà con una pratica edilizia sanatoria (non detraibile con gli incentivi sismabonus). Una volta provata la conformità edilizia, il professionista effettuerà una campagna di indagini sulla struttura e sul terreno di fondazione come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e individuerà la classe di rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell'intervento, progetterà l'intervento di riduzione del rischio sismico, determinerà la classe di rischio della costruzione a seguito del completamento dell'intervento e assevererà i valori delle classi di rischio e l'efficacia dell'intervento secondo l'allegato B del Decreto Ministeriale 28/02/2017 n. 58;

### 3. COSA SERVE PER INIZIARE I LAVORI

Per poter redigere la pratica per *interventi di adozione di misure antisismiche* (e beneficiare delle detrazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2018 relativamente alle relative spese sostenute), occorre fornire la seguente documentazione minima:

- Lettera d'incarico al Professionista, firmata per accettazione;
- Copia Carta d'identità e copia Codice Fiscale di tutti i proprietari dell'immobile;
- Documentazione catastale aggiornata (se non disponibile, con vs. delega potrà essere reperita dal Professionista incaricato);
- Copia di tutte le pratiche edilizie inerenti all'edificio:
  - Concessione edilizia iniziale;
  - Eventuali altre pratiche edilizie per modifiche/ampliamenti;
  - Eventuali autorizzazioni in Sanatoria;
  - (se non disponibili, con vs. delega la potranno essere reperiti dal Professionista);
- Copia Verifica della Sicurezza Sismica redatta dal professionista secondo il modello contenuto nell'allegato B al D.M. 7 marzo 2017, n. 65. La documentazione dovrà fare riferimento alla L.232/2016 art. 1 c. 2,3 e all'art.16 TUIR DL 63/2013;
- Invio della data di inizio lavori a mezzo raccomandata, all'azienda sanitaria locale competente per territorio, tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl.
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comune (Sportello unico dell'Edilizia) con cui viene dato inizio ai lavori (nella richiesta di autorizzazione deve essere, ai sensi del DM N.58/2017, obbligatoriamente allegata l'asseverazione di cui sopra).
- Copia Verifiche Geologiche e Geotecniche ed eventuali prove sismiche del terreno;
- Copia deposito esito Verifica della Sicurezza Sismica presso il protocollo comunale;
- Copia della Denuncia delle Opere in CA ai sensi della Legge 1086/71.

Tutta la documentazione dovrà essere depositata allo sportello unico competente del comune di appartenenza e, nel caso del Comune di Pordenone, deve essere consegnata allo Sportello Unico in Via Bertossi, 9 – Pordenone.

Una copia dovrà essere consegnata al committente per usufruire dei benefici fiscali.

### 4. ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere coinvolte le seguenti figure professionali:

- Direttore dei Lavori;
- Coordinatore della sicurezza (Progettazione + Esecuzione);
- Collaudatore Statico.

Mentre il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza possono coincidere con il Progettista, il Collaudatore dovrà essere una figura diversa e incaricata separatamente.

Al termine dell'intervento il Direttore dei Lavori e il Collaudatore (quando ne sia obbligatoria la nomina) devono attestare la conformità dell'intervento ultimato come da progetto nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tramite la documentazione che essi devono presentare allo Sportello unico dell'edilizia e/o alla struttura tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica (fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei lavori, certificato di collaudo per il collaudatore statico).

5. Durante i lavori il proprietario potrà procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute. Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico parlante, bancario o postale (anche "on line"), dal quale risulti:
- la causale del versamento (all'interno della quale bisognerà inserire il riferimento normativo per ciascuna tipologia di bonus per la quale si sostengono i relativi pagamenti)
  - il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  - il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

**Esempio dicitura bonifico parlante:** "Bonifico relativo a lavori edilizi che hanno diritto alla detrazione per sisma bonus ai sensi articolo 16-bis del DPR 917/1986. Pagamento fattura n. xxxx del XX/XX/XX a favore di XXXXXXX P.IVA 0000000. Beneficiario della detrazione Sig. Mario Rossi C.F. XXXX".

6. Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

#### **Cessione del credito**

Nel caso di interventi antisismici nei condomini è possibile cedere il credito di imposta all'impresa esecutrice che a sua volta potrà ulteriormente cederlo ma esclusivamente ai soggetti che siano intervenuti nei lavori in qualità di fornitori o subappaltatori oppure siano con questa collegati in Rete o Consorziati. Non è possibile effettuare la cessione nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari. (Cfr. Circolare 17/E 2018 Agenzia delle Entrate).

#### **Sconto in fattura (NEW)**

Grazie al nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 31 luglio 2019, i contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L'opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere effettuata sull'area riservata del sito della Agenzia delle Entrate o si può consegnare presso gli uffici della Agenzia delle Entrate (a mano o tramite posta certificata) utilizzando il modulo allegato al provvedimento.

L'ammontare dello sconto è pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi eseguiti in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

#### **Quando si rischia la perdita delle detrazioni di imposta del Sismabonus?**

Le detrazioni non sono riconosciute e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

1. Non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'asl od agli altri enti;

2. Non sono esibite le fatture o i bonifici delle spese effettuate;
3. Le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche;
4. Sono state violate le norme sulla sicurezza luoghi di lavoro o gli obblighi contributivi;
5. Il pagamento non è eseguito tramite “bonifico parlante” o non riporti correttamente i dati richiesti;
6. In mancanza di deposito dell’asseverazione della classificazione sismica contestualmente alla scia.

Per maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti:

[ing.luisotto@gmail.com](mailto:ing.luisotto@gmail.com)

[info@ccme.it](mailto:info@ccme.it)

0434 92 19 73